

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 19N

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE.

Data: 11/12/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

Il Direttore

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che,

è pervenuta una domanda per la richiesta di nullaosta e Valutazione di Incidenza per "Interventi urgenti per il ripristino di un tratto di arenile della Baia di San Michele e Sassi Neri";

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

Con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico e con determina direttoriale n. 53 del 25.03.2013 è responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell'Ente Parco riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero;

Visto il Regolamento del Parco del Conero;

viste la pratica acquisita ns protocollo n. 4114 del 18/10/2017 (prot. Comune di Numana n. 14422 del 16/10/2017) della ditta: LEOPARDI DITTAJUTI PAOLA, inerente il procedimento di cui all'art. 10 bis della L.241/90 inerente l'intervento in Numana via Marina Seconda per "realizzazione di locale interrato uso cantina garage in via Marina seconda 14, Marcelli";

viste le memorie difensive presentate;

visto l'art. 10 bis della L.241/90;

Vista la determinazione direttoriale n. 14N del 08/09/2017;

visto il verbale della Commissione Tecnica della seduta del 30/11/2017,

Richiamata integralmente la Determina Direttoriale n. 14N del 08/09/2017.

Vista la nostra nota prot. 3653 del 21/09/2017, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi e vista la comunicazione del comune di Numana che indicava la possibilità demandata dall'art. 10 bis della L.241/90;

viste le memorie difensive del Geom. Marzio Carletti per la ditta Leopardi DITTAJUTI PAOLA acquisita ns protocollo n. 4114 del 18/10/2017 (prot. Comune di Numana n. 14422 del 16/10/2017) in cui si avanzano alcune osservazioni e controdeduzioni ai motivi ostativi,

DETERMINA

1- Di non accogliere le memorie difensive, per le ragioni motivate rispetto alle memorie presentate, di seguito indicate:

premessato che,

con nota prot. 14422 del 16/10/2017 il Comune di Numana, acquisita a ns. prot. n. 4114 del 18.10.2017 inviava delle memorie difensive formulate nel rispetto dell'art.10 bis della L 241/90 per l'annullamento della determinazione direttoriale n. 14N del 08/09/2017 con conseguente rilascio del nulla osta e contestuale Diffida al Comune di Numana dal rigettare la richiesta del Permesso a Costruire.

Dalla valutazione della sopra detta nota non si evincono elementi nuovi per annullare la determinazione direttoriale di cui sopra in quanto il diniego è stato formulato per non mettere a rischio il particolare pregio ambientale, culturale, storico e paesaggistico presente nel Parco della Villa Leopardi Dittajuti come già indicato e precisato nel precedente diniego.

Il quadro normativo vigente nel territorio protetto del Parco Naturale del Conero, come riportato nella nostra nota 3653/2017, costituito dal Piano del Parco e dal Regolamento del Parco la cui conformità viene rilasciata con il nulla osta, prevede la tutela dei Parchi e giardini pubblici e privati in cui sono comunque soggette a tutela le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico.

Inoltre con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 75/2017 la formazione vegetale presente nel parco della Villa Leopardi Dittajuti è stata ai sensi dell'art. 5.3. del Regolamento inserita nell'elenco degli alberi monumentali.

Sempre ai sensi dell'art. 5.3 per gli alberi con le caratteristiche monumentali, seppure non ancora censiti ai sensi della L.10/2013, il Parco prevede la salvaguardia come tali e sono preservati per i motivi: ambientali, paesaggistici, storici o culturali e non possono essere in nessun modo abbattuti né in alcun modo danneggiati, fatto salvo che per evidenti motivi di pubblica e/o privata incolumità e contestuale assenza di soluzioni alternative.

A supporto di quanto sopra si sottolinea quanto riportato nell'art.5.3 ovvero che sono fatte salve le modifiche della chioma e dell'apparato radicale solo per casi motivati e "contestualmente" improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale previo rilascio di nullaosta del Parco e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Infine nell'elaborato prodotto dalla ditta Leopardi dal titolo "Verifica alberature a distanza inferiore indicate all'articolo 5.5 del regolamento del parco" a firma del dott. agr. Antonello Loiotile si evince in maniera chiara che vi è interferenza fra la pianta monumentale di sughera e le altre essenze arboree presenti nel parco della villa e la realizzazione del garage/cantina interrato che prevede una sbancamento profondo di almeno 3 m per una lunghezza di circa 24 m, e poi l'utilizzo continuo dell'ambito con i mezzi motorizzati.

In definitiva si ritiene di riconfermare il parere negativo indicato nella Determina Direttoriale n.14N del 08/09/2017 per le analisi e motivazioni in essa espresse e precisato che le memorie non aggiungono elementi utili all'eventuale modifica del parere espresso, infatti non vengono formulate memorie che, in merito alle interferenze della costruzione, aggiungono nuove argomentazioni rispetto a quanto già presentato in prima istanza. Si ricorda che la Ns valutazione deriva proprio dalla relazione di parte presentata dalla ditta Leopardi a firma del dott. Agronomo Antonello Loiotile "Verifica alberature a distanza inferiori indicate all'articolo 5.5 del Regolamento del Parco"; in tale relazione viene indicata la presenza di esemplari arborei rilevanti, quali ad esempio un esemplare ultracentenario di sughera (*Quercus suber*), avente un diametro del fusto misurato ad 1,3 m da terra di 105 cm e circonferenza di circa 330 cm, (rispetto alle indicazioni fornite, la distanza da tenere per le costruzioni rispetto alla Sughera è per il Regolamento del Parco di m 13,18 (4(2x3,14 x 52.5). Ad ogni buon conto si ritiene utile allegare al parere la tavola presentata dalla stessa ditta "Leopardi" in merito alle interferenze tra nuova costruzione e le alberature presenti.

2- di confermare il non rilascio del nulla osta per i motivi già anticipati **nella Determina Direttoriale n.14N del 08/09/2017 7** (che è parte integrante della presente determina).

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Urbanistica e Territorio per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

oo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 11/12/2017

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Visto: Il Direttore
 del Parco Naturale del Conero
 Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2018 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

oo